



Comune di Ravenna

COORDINAMENTO, CONTROLLO ECONOMICO

FINANZIARIO E PARTECIPAZIONI

Servizio Proponente: Servizio Finanziario

Dirigente Responsabile: Dott. Ruggero Stabellini

Cod. punto terminale: RAG

Ravenna, 12.09.2016

Fascicolo n° 2016/04.12/ 1

Classifica: 04.12

ID Documento: 992363556

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DF/2016

OGGETTO: Determina a contrattare ai sensi dell'art 192 del D.Lgs. 267/2000 per l'aggiudicazione della CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1/1/2017 – 31/12/2021
CIG: 6775236D9B

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 177582/763 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2016/2018;
- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al servizio

Premesso inoltre che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 28.07.2016, sono stati approvati gli indirizzi per lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale nonché lo schema di convenzione;
- nel suddetto atto deliberativo si demandava al dirigente competente l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto con osservanza degli indirizzi espressi dal Consiglio, dando atto che spetta al dirigente stesso l'approvazione definitiva degli elaborati da porre a base di gara, anche tramite l'apporto di eventuali modifiche di natura non sostanziale allo schema di convenzione approvato dall'organo consiliare (quali ad esempio le modifiche tese al recepimento delle recenti disposizioni di cui al Dlgs 50/2016);

Ritenuto con la presente determinazione dirigenziale procedere all'approvazione di tutti gli elaborati relativi al progetto di concessione di servizio in oggetto, apportando alcune modifiche non sostanziali allo schema di convenzione già approvato ed in specifico:

- art. 2 in cui si è proceduto a quantificare un limite massimo di mesi sei per l'eventuale proroga tecnica necessaria alla conclusione dell'espletamento della successiva gara (art 106 comma 11 Dlgs 50/2016)
- art. 20 in cui si è ritenuto di prevedere, per la stipula del contratto, la presentazione di una cauzione definitiva ai sensi dell'art 103 del Dlgs 50/2016
- art. 31 in cui si è ritenuto di formulare ex novo al fine di inserire l'esplicito riferimento all'assenza del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (art 26 Dlgs 81/2008)

Dato atto che il progetto per la concessione in oggetto predisposto dal Servizio Finanziario si compone di:

- Schema di Convenzione, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 28.07.2016;
- prospetto economico di stima del valore complessivo della concessione basato sui dati maggiormente significativi dell'anno 2015 ed Allegato tecnico per l'ordinativo informatico di convenzione che, quali parti integranti e sostanziale del presente atto, si approvano con il presente atto;

Rilevato che si appalesa necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati;

Preso atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nello schema di convenzione e negli altri documenti di gara che allegati al presente atto onde farne parte integrante e sostanziale si approvano, ed in specifico:

- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 174 del 27/7/2016
- Allegato 3 – Altre dichiarazioni
- Allegato 4 – (*eventuale in caso di avvalimento*) Ulteriore dichiarazione dell'ausiliario
- Allegato 5 – Offerta economica
- Allegato 6 – Offerta tecnica quantitativa

Rilevato, ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, che la concessione non è suddivisa in lotti in quanto la stessa già rappresenta un unicom per tipologia di servizi/prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile;

Atteso che:

- trattandosi di concessione di servizi il cui valore stimato, ai sensi dell'art 167 del Dlgs 50/2016, risulta inferiore alla soglia di cui all'art 35 del Dlgs 50/2016 ed in specifico ammonta ad Euro **61.048,76** e che la procedura di scelta del contraente è stata individuata nella procedura ordinaria "aperta" trova applicazione nella presente procedura la disposizione di cui all'art 36 comma 9 del citato Dlgs 50/2016 (riduzione dei termini di pubblicazione);

- i criteri di selezione delle offerte (criteri di aggiudicazione) sono espressamente previsti dall'articolo 95 del Dlgs 50/2016 e per la presente procedura è individuato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto, in considerazione della particolare natura del servizio in concessione (servizio gratuito per il Comune di Ravenna), nonché della necessaria configurazione di istituti bancari quali concorrenti (art 208 comma 1 lett a del Dlgs 267/2000) e, nel rispetto di quanto previsto dall'art 164 comma 2 del Dlgs 50/2016 di non ritenere compatibili con la presente procedura alcune disposizioni del codice degli appalti (Dlgs 50/2016) ed in specifico:

- meccanismo automatico dell'individuazione dell'anomalia dell'offerta (art 97 comma 3) ma di procedere a verifica di anomalia nel caso in cui l'offerta prima in graduatoria appaia, in base ad elementi specifici, anomala;
- non consentire la partecipazione a concorrenti che si trovino in concordato con continuità aziendale (art 80 comma 5 lett b), situazione quest'ultima che non pare poter garantire il corretto svolgimento del servizio nel tempo e che non consente all'Ente di godere di adeguata fiducia sulla solvibilità del soggetto;
- non richiedere la presentazione della cauzione provvisoria (art 93) ma al contempo richiedere invece la cauzione definitiva di cui all'art 103 per la quale però, in considerazione del ridotto importo (10% del valore della concessione), non viene consentita alcuna riduzione (art 93 comma 7) né svincolo durante lo svolgimento del servizio;

Rilevato che l'allegato disciplinare di gara recepisce la disciplina del c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'articolo 83 comma 9 del Dlgs 50/2016, secondo le seguenti linee di principio:

a) elencare in modo dettagliato le fattispecie di irregolarità essenziali, per le quali dar corso al soccorso istruttorio e applicazione della sanzione di cui all'art 83 comma 9 del Codice; quelle non essenziali, per le quali viene previsto di volta in volta la necessità di eventuali integrazioni ma che non determinano applicazione di sanzione; ed infine le ipotesi di applicazione immediata di esclusione dalla gara che rappresentano fattispecie non sanabili. Si ritiene infatti che dettagliata previsione nella lex specialis (ed in specifico nel paragrafo 3BIS dell'allegato disciplinare di gara) possa rappresentare un riferimento di chiarezza e di certezza per gli operatori economici;

b) In considerazione delle plurime ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (TAR Piemonte Sez II 16/12/2015 n. 1745; TAR Molise Sez I 12/02/2016 n. 77), dell'ordinanza del Consiglio di Stato Sez VI 20/6/2016 n. 2703 con la quale l'organo giurisdizionale ha ritenuto di sospendere il giudizio a lui sottoposto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, nonché da ultimo della sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 27/7/2016 n. 20, nella presente procedura non si procederà all'esclusione immediata dell'offerta che non riporti l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Dlgs 50/2016). L'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, pur essendo richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell'Allegato 5 del disciplinare di gara, in coerenza con il paragrafo 16 del disciplinare di gara

stesso, predisposto per la formulazione dell'offerta economica, qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione dell'offerta sarà allo stesso richiesta successivamente, in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia (art 97 comma 5 del Dlgs 50/2016). Tale previsione appare coerente con il principio espresso dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 20/2016 per cui la *“mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza rappresenta, in sé considerata, e salvo che all'impresa si contesti l'adempimento sostanziale di tali costi, un elemento formale (e non essenziale) dell'offerta”*. Nelle procedure per l'affidamento degli appalti l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta (nella procedura in oggetto all'interno dell'Allegato 5) è da considerarsi in prima istanza (in sede di apertura delle buste) esclusivamente quale indicazione formale poiché la valutazione sostanziale dell'offerta economica si svolge in un altro momento, ed in specifico, in sede di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art 97 del Dlgs 50/2016. Si ritiene pertanto legittimo quanto previsto nella lettera di invito che si approva in base alla quale, a fronte di un'eventuale mancata indicazione dei costi in argomento all'interno dell'Allegato 5 presentato in sede di offerta, tale indicazione verrà richiesta in sede di eventuale verifica dell'anomalia, qualora sia da attivarsi, al fine di poter accertare che l'offerta stessa ne abbia in sostanza tenuto conto, solo a fronte di una verifica positiva in tal senso l'offerta potrà superare la fase di verifica di anomalia e non essere esclusa dalla procedura.

Dato atto che al momento non è disponibile alcun bando tipo approvato dall'ANAC ai sensi dell'art 71 del Dlgs 50/2016 non si ritiene di dover formulare nella presente determinazione a contrattare alcuna ulteriore motivazione e precisazione di quanto previsto e disciplinato dal disciplinare di gara che con il presente atto si approva (art 71 comma 1 ultimo periodo del Dlgs 50/2016);

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 54/ E6 del 07/11/2014 (PG 137727./2014) avente per oggetto “Approvazione nuova modulistica 'Determinazione' e 'Provvedimenti' in ordine alle determinazioni dirigenziali con firma digitale”;

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all'Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti” per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

1. Di avviare, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di una concessione avente per oggetto **IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI (1/1/2017 – 31/12/2021)** - come dettagliatamente descritto nello schema di convenzione e negli altri documenti di gara che con il presente atto si approvano;

2. Di scegliere, per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati, come procedura per l'individuazione degli offerenti la **procedura aperta** e come criterio per la scelta della miglior offerta quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art 95 del D.Lgs. 50/2016;

3. Di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 28.07.2016 è stato approvato lo Schema di convenzione facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare l'allegato schema di Disciplinare di gara con i relativi allegati 1, 2 (DGUE), 3, 4, 5 e 6, il Prospetto economico di stima del valore complessivo della concessione basato sui dati maggiormente significativi dell'anno 2015 e l'Allegato tecnico per l'ordinativo informatico di convenzione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. Di dare atto che la stipulazione del contratto avrà luogo a mezzo di atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Ravenna;

6. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto dott. Ruggero Stabellini;

7. Di dare atto che la concessione è a titolo gratuito per il Comune e di rimandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione dell'accertamento di entrata in considerazione dell'eventuale quantificazione della sponsorizzazione annua offerta dal soggetto risultato aggiudicatario della concessione stessa.

IL DIRIGENTE
Dr. Ruggero Stabellini
Atto firmato digitalmente